

strutto dalle nuove garanzie chieste dal locatore, il quale cercherà un compenso alla scemata garanzia.

Ad ogni modo la deroga al diritto comune c'è, e tra i vari creditori del proprietario o del conduttore del fondo l'istituto di credito è posto in una posizione giuridica migliore.

Quanto alla validità ed efficacia del privilegio accordato è necessario che esso risulti da atto scritto, avente data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo. I privilegi sono iscritti *gratuitamente* sopra un registro speciale del conservatore delle ipoteche del circondario, nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano. Gli atti costitutivi del privilegio sono scritti su carta da bollo da centesimi cinquanta, e sono registrati con la tassa fissa di una lira, se il prestito non supera le lire mille. Per i prestiti superiori a questa somma sarà dovuta la tassa proporzionale stabilita dalla vigente legge sul registro con la riduzione alla metà.

Con questa disposizione si è fatta una concessione veramente enorme, perchè la spesa è ridotta a 1,50 per mille lire e la tassa proporzionale di registro alla metà quando si tratta di somma maggiore. Siamo ancora lontani dall'1,23 per mille, tassa fissa pagata in Scozia col sistema del *Cash Credit*, ma il vantaggio accordato dal legislatore è sempre rilevante. Peraltro rimane sempre la questione dei mezzi coi quali far fronte a questo nuovo sgravio che, aggiunto agli altri già accordati, esige nuovi e solleciti provvedimenti finanziari come richiede l'articolo 37 della legge sulle contabilità dello Stato. Ma v'ha di più.

L'art. 13 stabilisce che è valida a contare dalla data dell'iscrizione e per la intera somma iscritta, l'ipoteca concessa da un proprietario o dominio utile di fondi rustici a guarentigia di un conto aperto in suo favore da un Istituto esercente il credito agrario.

Questa proposta era stata formulata di recente dalla *Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze* in una sua memoria<sup>1)</sup> nella quale osserva che « se un commerciante che ha depositata una somma presso un Istituto può liberamente disporre a favore proprio, o di un terzo mediante assegno bancario (*check*), non vediamo ragione, perchè un proprietario, consentita che abbia un'ipoteca a favore di una Cassa di Risparmio, e ottenuto presso la medesima un conto corrente per una determinata disponibilità, non debba entro la concorrenza del disponibile potersi valere del credito apertogli mediante assegno ipotecario. » Ma perchè i conti correnti garantiti con ipoteca possano entrare nella pratica e svolgervi tutti quei benefici, ai quali sono preordinati in pro' della produzione agraria, fu ritenuto indispensabile un alleggerimento di tasse. E la Camera approvò questa aggiunta all'art. 13 sopracitato « Le tasse di registro e bollo e ipotecarie per i contratti costitutivi della ipoteca concessa a garanzia del conto corrente, aperto da un Istituto di credito agrario saranno ridotte alla metà di quelle ordinarie stabilite dalle leggi di tassa. » L'on. Peruzzi aveva fatta una proposta colla quale veniva bensì accordata la

diminuzione delle sopradette tasse, ma aggiungeva: « I libretti a matrice, destinati alle ricevute delle singole amministrazioni e restituzioni di somme in conto corrente saranno forniti gratuitamente dal Ministro delle finanze agli Istituti summentovati, ed ogni ricevuta sarà registrata col diritto fisso di una lira. Qualora al termine del contratto risulti che le somministrazioni usufruite dal debitore per tutta la durata del conto corrente (al netto delle restituzioni) superino la metà della somma per la quale venne accesa l'ipoteca, l'Istituto sovventore pagherà sull'eccedenza per conto del debitore la tassa stabilita dalle vigenti leggi, ed a tal uopo riterrà per tutta la durata del contratto, l'intero importare della detta tassa. » Come vedesi questa aggiunta portava una notevole modificazione alla disposizione primitiva come era stata formulata dalla Commissione, ma l'on. Magliani e la Commissione d'accordo la respinsero. Aspettiamo di conoscere nel loro testo completo le ragioni adottate dall'on. Peruzzi e dall'on. Ministro per ritornare su questo punto che ci pare molto importante.

Gli articoli successivi determinano quali sono i mutui ipotecari per i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture che godranno degli effetti della presente legge. A questo proposito l'onorevole Luchini Odoardo propose il seguente ordine del giorno che fu approvato: « la Camera prendendo atto dell'impegno assunto dal Governo di studiare nuove e più perfette forme di credito passa all'ordine del giorno. » Ma affinché i mutui aventi per iscopo i miglioramenti agrari e la trasformazione delle colture siano ammessi ai benefici, privilegi ed esenzioni concesse dalla legge è necessario 1° che essi siano contratti per un termine non minore di anni tre, nè maggiore di anni trenta; 2° che siano ammortizzabili ratealmente; 3° che le scadenze degli interessi e delle quote di ammortizzazione del capitale siano possibilmente determinate per la somma e pel tempo, in guisa da corrispondere alla probabile e graduale produttività e ricostituzione del capitale impiegato; 4° che il capitale venga somministrato ratealmente a misura dell'esecuzione dei lavori; 5° che il saggio dell'interesse stipulato non superi il 5 per cento. Il massimo dell'interesse come sopra fissato potrà essere variato con decreto reale sopra proposta del Ministro di Agricoltura.

Quest'articolo fu vivamente censurato dall'on. Arnaboldi per la sua pessima redazione; e infatti vi sono disposizioni per lo meno poco chiare, come quella che esige la somministrazione del capitale sia fatta ratealmente a misura dell'esecuzione dei lavori; come si farà a stabilire ciò?

Quanto agli istituti che potranno esercitare il credito agrario essi sono quelli di credito ordinario, quelli di credito cooperativo e le Casse di risparmio. Si discusse a lungo se gli istituti di emissione dovessero comprendersi tra quelli contemplati dall'articolo 25 e si finì per ammettere che tutti gli Istituti di emissione siano autorizzati alla emissione di cartelle agrarie, purchè per una somma non superiore alla cifra complessiva delle cartelle o delle azioni emesse come fondo di capitale. L'emissione delle cartelle agrarie ammortizzabili e portanti l'interesse è concessa mediante Decreto reale. Per le altre società od istituti e Casse di risparmio singoli o consociati i quali abbiano un capitale versato o all'uso specialmente assegnato di 5 milioni, l'ammontare delle

<sup>1)</sup> Le Casse di risparmio italiane e di conto corrente garantite con ipoteca. Studi e proposte. Firenze 1886, pag. 31.